

## Gli acconti INPS 2024

### Sommario

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b><i>PREMESSA.....</i></b>                                     | <b><i>2</i></b> |
| <b><i>L’acconto INPS per artigiani e commercianti .....</i></b> | <b><i>2</i></b> |
| <b><i>Contribuenti forfettari .....</i></b>                     | <b><i>4</i></b> |
| <b><i>La Gestione Separata .....</i></b>                        | <b><i>5</i></b> |
| <b><i>Tabelle di sintesi.....</i></b>                           | <b><i>6</i></b> |

## PREMESSA

Con questo intervento vediamo di trattare delle modalità di calcolo del secondo acconto riferito ai contributi previdenziali.

Leggiamo, in questi giorni, dell'intenzione del governo di prevedere lo slittamento a gennaio del secondo acconto, con possibilità di rateizzazione. Rammentiamo, però, che lo scorso anno vi fu lo slittamento per una parte di contribuenti piuttosto limitata e che, comunque, non coinvolgeva la rata di acconto dei contributi previdenziali. Resteremo quindi a vedere cosa contemplerà la disposizione di proroga che sarà comunque oggetto di apposita segnalazione nelle pagine di questo quaderno.

Vediamo allora in questo contributo di svolgere una funzione di ripasso.

## L'acconto INPS per artigiani e commercianti

Gli artigiani e i commercianti, compresi i relativi coadiuvanti e coadiutori, nonché i soci di società di persone e di Srl trasparenti che svolgono attività artigiane e commerciali sono tenuti al versamento dei contributi IVS.

Per le citate categorie di soggetti, le modalità per il calcolo dell'acconto dei contributi dovuti seguono le seguenti regole:

- metodo storico: si basa sul reddito dichiarato nell'anno precedente (in questo caso il 2023) e risultante dal modello REDDITI;
- metodo previsionale: si basa sulla stima del reddito che si presume conseguire nell'anno in corso; qualora si preveda di realizzare un reddito inferiore a quello percepito nell'anno precedente è possibile versare un acconto inferiore a quello risultante dal calcolo del metodo storico o non effettuare alcun versamento se previsionalmente nulla è dovuto.

La base imponibile è rappresentata dalla totalità di redditi d'impresa rilevanti dichiarati per il 2023 ai fini IRPEF, così come risultanti dal modello REDDITI 2024 delle Persone Fisiche, nei seguenti righi:

| Rigo modello REDDITI PF                | Soggetto iscritto all'IVS   | Soggetto tenuto al versamento |
|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| RF101                                  | Titolare                    | Titolare                      |
| RG36                                   |                             |                               |
| LM6 – LM9<br>Contribuenti minimi       |                             |                               |
| LM34 – LM37<br>Contribuenti forfettari |                             |                               |
| RH14                                   | Socio di società di persone | Socio                         |
|                                        | Socio di Srl trasparente    |                               |

|  |                                    |                            |
|--|------------------------------------|----------------------------|
|  | Collaboratore di impresa familiare | Titolare impresa familiare |
|--|------------------------------------|----------------------------|

Nel quantificare la base imponibile si deve tenere presente che la totalità dei redditi d'impresa è desumibile anche dal quadro RR a rigo RR2, colonna 3.

Per il titolare di una ditta individuale nonché socio, come specificato dall'INPS nella Circolare 9/6/2022, n. 66, va utilizzata la seguente "formula":

|                                                                                                                             |   |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $(RF63 - (RF98 + RF100, \text{col.1} + \text{col. 2}))$<br>ovvero<br>$(RG31 - (RG33 + RG35, \text{col. 1} + \text{col.2}))$ | + | (somma algebrica di campo 4 dei righi da RH1 a RH4 con codice 1 e 5 indicato in colonna 2 e colonne 4 dei righi RH5 e RH6) – RH12 col. 1- RH12 col. 2 + RS37, campo 15 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

La base imponibile contributiva va assunta al lordo dell'ACE (risultante a campo 12 di rigo RS37). In particolare, i soci di società di persone devono sommare al reddito d'impresa attribuito nel quadro RH la quota ACE di loro spettanza "utilizzata" dalla società.

Inoltre, i contributi IVS sono dovuti non solo sul reddito d'impresa che ha dato luogo all'iscrizione all'INPS ma anche sugli altri redditi d'impresa conseguiti nel 2023.

Consideriamo l'esempio di un imprenditore individuale che è anche socio di una società di persone: egli deve calcolare i contributi IVS sulla somma del reddito prodotto dalla ditta individuale (quadro RF o RG) e di quello da partecipazione (quadro RH). Nel caso in cui l'imprenditore individuale o socio di una società di persone è, allo stesso tempo, socio anche di una Srl, per determinare la base imponibile IVS si dovrà tener conto della quota di reddito prodotto dalla Srl, anche se non distribuita.

L'acconto è determinato sull'ammontare dei redditi d'impresa prodotti nel 2023 per la parte che eccede il minimale contributivo che, risponde ai seguenti importi:

| Anno                                            | Minimale | Massimale (*) | Massimale per soggetti privi di anzianità al 31.12.1995 (**) |
|-------------------------------------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| 2024                                            | 18.415   | 91.680        | 119.650                                                      |
| (*) questo massimale è frazionabile a mese      |          |               |                                                              |
| (**) questo massimale non è frazionabile a mese |          |               |                                                              |

Per calcolare l'acconto dovuto per il 2024 vanno applicate le aliquote riportate nelle tabelle a seguito della Circolare INPS n. 17, del 9 febbraio 2021 che trattano le due fattispecie: quella artigianale e quella commerciale.

**Attività artigianale:**

| Artigiano                                                               | Titolare, socio e collaboratore di età non superiore a 21 anni | titolare, socio e Collaboratore di età superiore ai 21 anni |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Fino a euro 55.008                                                      | 23,70%                                                         | 24%                                                         |
| Da euro 55.009 a euro 91.680                                            | 24,70%                                                         | 25%                                                         |
| Da euro 55.009 a euro 119.650<br>(per gli iscritti oltre il 31.12.1995) | 24,70%                                                         | 25%                                                         |

**Attività commerciale:**

| Commerciante                                                            | Titolare socio e collaboratore di età non superiore a 21 anni | titolare, socio e Collaboratore di età superiore ai 21 anni |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Fino a euro 55.008                                                      | 24,18%                                                        | 24,48%                                                      |
| Da euro 55.009 a euro 91.680                                            | 25,18%                                                        | 25,48%                                                      |
| Da euro 55.009 a euro 119.650<br>(per gli iscritti oltre il 31.12.1995) | 25,18%                                                        | 25,48%                                                      |

Gli acconti sono da versare in due rate di pari importo (di cui la seconda entro il 2 dicembre essendo il 30 novembre un sabato), da calcolare sull'ammontare complessivo dei contributi che eccedono il minimale contributivo.

Il versamento va effettuato, compilando il modello F24 riportando nella "Sezione INPS":

- il codice della sede INPS di competenza;
- il numero di matricola del contribuente;
- il periodo di riferimento (01.2024 – 12.2024);
- come "Causale contributo" il codice "AP" per gli artigiani e "CP" per i commercianti.

### **Contribuenti forfettari**

È prevista la possibilità per gli esercenti attività d'impresa con i requisiti di cui alla Circolare INPS n. 22 del 08.02.2022 di optare per i versamenti in modalità agevolata sulla base del reddito effettivo ridotto del 35%.

Tale opzione, esercitata per il 2024 entro il termine del 28/2/2024, prevede di non dovere i contributi sul reddito minimale.

Anche tali contribuenti, pur non essendo esplicitato sulla Circolare citata, dovranno versare gli acconti tenendo a riferimento il reddito prodotto nel 2023 e scomputando il contributo versato da quello dovuto sulla base dei redditi conseguiti nel 2024.

## La Gestione Separata

Anche i lavoratori autonomi professionali non iscritti ad alcuna Cassa previdenziale obbligatoria, dovranno entro il prossimo 2 dicembre provvedere al pagamento del secondo acconto contributivo.

L'acconto per l'anno 2024 è determinato in misura pari all'80% del contributo dovuto sul reddito di lavoro professionale conseguito nel 2023 e desumibile dal modello REDDITI 2024 PF:

- *al rigo RE25, per la generalità dei contribuenti;*
- *al rigo LM6, eventualmente ridotto delle eventuali perdite pregresse esposte al rigo LM9 per i contribuenti che hanno aderito al regime dei minimi;*
- *al rigo LM34 ridotto delle eventuali perdite pregresse riportate nel rigo LM37 per i contribuenti con regime forfettario;*
- *al rigo RH17 / 18, colonna 1, per chi esercita l'attività professionale in forma associata o societaria.*

La Circolare INPS n. 24 dell'29/1/2024, riporta le modificate aliquote da applicare, tenuto conto dell'ulteriore incremento dello 0,72%:

- 26,07% per i professionisti senza altra copertura previdenziale (non pensionati);
- 24% per pensionati e professionisti iscritti anche ad altre gestioni previdenziali;
- 33,72% per non titolari di partita IVA quali Co.Co.Co., Co.Co.Pro., associati in partecipazione, assegnisti di ricerca, assegnatari di borse di studio, venditori porta a porta, per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
- 35,03% per i non titolari di partita IVA per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.

Tali aliquote trovano applicazione fino al reddito massimale fissato per il 2024 a euro 119.650,00.

Per il calcolo dell'acconto bisognerà procedere nel seguente modo:

- professionisti, titolari partita IVA con aliquote contributive pari a 26,07% dovranno assolvere al versamento:
  - 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> rata pari a 11,088% (calcolo:  $26,07\% \times 80\% / 2$ ) del reddito professionale inserito nel rigo RE25 o RE21 (reddito assoggettato all'imposta sostitutiva per le nuove iniziative) del modello REDDITI 2023 PF;
- soggetti con doppia contribuzione previdenziale dovranno assolvere al versamento:
  - 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> rata pari a 9,60% (calcolo:  $24\% \times 80\% / 2$ ) del reddito inserito ai rigi RE25 o RE21 (reddito assoggettato all'imposta sostitutiva per le nuove iniziative) del modello REDDITI 2023 PF.

L'acconto va versato (arrotondando quanto dovuto al centesimo di euro) in 2 rate di pari importo (40% ciascuna dell'intero contributo dovuto) entro i termini per il 2024 che sono:

- la prima rata doveva essere versata entro il 31/7/2024 (30/8/2024 con la maggiorazione dello 0,40%); entro il termine per il pagamento a saldo delle imposte risultanti dal modello REDDITI 2024 PF;
- a seconda rata deve essere versata entro il 2/12/2024.

Per il versamento dei contributi va compilata la “Sezione INPS” del modello F24 indicando:

- il codice della sede INPS di competenza;
- il periodo di riferimento (01.2024 – 12.2024);
- come “Causale contributo”, si deve riportare uno dei codici:
  - “PXX” per i non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  - “P10” per i soggetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o titolari di pensione (diretta o indiretta).

Il mancato o tardivo versamento di contributi previdenziali dovuti, o i versamenti inferiori al dovuto sono sanzionati con il pagamento di somme aggiuntive commisurate al tasso di differimento e di dilazione.

## Tabelle di sintesi

Codici di versamento:

| Gestione          | Soggetti                                                              | Codice | Descrizione codice                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|
| IVS               | Artigiani                                                             | AP     | Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale |
| IVS               | Commercianti                                                          | CP     | Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale |
| Gestione Separata | Iscritti alle forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione | P10    | Contributi dovuti                                   |
| Gestione Separata | Non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie                | PXX    | Contributi dovuti                                   |

Modalità di versamento:

| Tipo di versamento                                    | Soggetto versante                          | Modalità                                                         |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Modello F24 “a zero”                                  | Qualsiasi<br>(sia partita IVA che privato) | Entratel – Fisconline                                            |
| Modello F24 a debito con compensazione                | Qualsiasi                                  | Entratel – fisconline – remote banking – home banking            |
| Modello F24 a debito senza compensazione              | Titolare partita IVA                       |                                                                  |
| Modello F24 a debito > euro 1.000 senza compensazione | Privato                                    | Entratel – fisconline – remote banking – home banking - cartacea |

|                                                            |         |                                                                  |
|------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| Modello F24 a debito senza compensazione $\leq$ euro 1.000 | Privato | Entratel – fisconline – remote banking – home banking – cartacea |
|------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|